TUTELA DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE DEL PROSCIUTTO DI MODENA, DELIMITAZIONE DELLA ZONA DI PRODUZIONE E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Art. 5

Contrassegni per la commercializzazione

All'atto dell'introduzione negli stabilimenti di lavorazione la coscia fresca di suino deve essere provvista di un marchio indelebile o di un sigillo atti a garantire la provenienza del prodotto dalle zone di cui all'articolo 2 e la data di inizio della stagionatura, nonche' accompagnata dalla documentazione necessaria, ancorche' cumulativa per piu' pezzi, atta a garantire la corrispondenza del prodotto a quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 3. Al momento dell'immissione al consumo il "prosciutto di Modena" deve riportare su una delle due guance un particolare contrassegno indelebile che garantisca la qualita' e l'origine del prodotto e che consenta l'individuazione puntuale del produttore. Il "prosciutto di Modena" puo' essere commercializzato anche frazionato purche' su ogni pezzo o porzione compaia la qualificazione del prodotto. In tal caso il contrassegno di qualita' e di individuazione puntuale del produttore e' apposto sull'involucro di contenimento del pezzo o porzione.

Versione in vigore dal 14 febbraio 1990, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Tutela della denominazione d'origine del prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto
Estremi	Legge 12 gennaio 1990, n. 11
Capo	II — Controllo della produzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/tutela-della-denominazione-d-origine-del-prosciutto-di-modena/art-5-contrassegni-per-la-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

commercializzazione